

**PUBBLICA TUTELA DEI MINORI IN ITALIA – REGIONI –**

	<b>Base giuridica</b>	<b>Nomina</b>	<b>Struttura</b>	<b>Funzioni</b>	<b>Poteri</b>	<b>Accessibilità</b>	<b>Budget</b>
<b>VENETO</b>	Legge regionale n. 42 del 1988	Nominato dal Consiglio regionale 5 anni, rieleggibile una volta	Sede presso la Giunta regionale e sedi decentrate	Reperimento/formazione tutori volontari Vigilanza istituti per minori Consulenza Interventi d'ufficio per tutela interessi diffusi Sensibilizzazione segnalazione Prevenzione abuso/ maltrattamento Proposta/pareri leggi	Nessuno in particolare	Diretta (telefonica o appuntamento)	Definito dal Consiglio regionale
<b>FVG</b>	Legge regionale n. 49 del 1993	Designato dal Consiglio regionale Nominato dal Presidente della Giunta regionale 5 anni, rieleggibile una volta	Dotazione organica e locali forniti dal Consiglio regionale Personale designato dalla Giunta .	Reperimento/formazione tutori volontari Interventi d'ufficio per tutela interessi diffusi Segnalazione Sensibilizzazione Pareri leggi	Nessuno in particolare	Diretta (telefonica o appuntamento)	
<b>MARCHE</b>	Legge regionale n. 18 del 2002	Nominato dal Consiglio regionale 5 anni, rieleggibile una volta	Sede presso la Giunta regionale (spese di funzionamento)	Monitoraggio Sensibilizzazione Consulenza Prevenzione abuso/maltrattamento Interventi d'ufficio per tutela interessi diffusi segnalazione Minori stranieri non accompagnati			361.519,83 euro all'anno
<b>LAZIO</b>	Legge regionale n.38 del 2002	Nominato dal Consiglio regionale 5 anni, rieleggibile una volta Autonomo e indipendente	Può articolarsi in sedi provinciali Collaborazioni con servizi, Difensore Civico e Osservatorio regionale sull'infanzia	Reperimento/formazione tutori volontari Vigilanza istituti per minori Consulenza Interventi d'ufficio per tutela interessi diffusi Sensibilizzazione Segnalazione Vigilanza/sensibilizzazione TV e informazione Prevenzione abuso/ maltrattamento Proposta/pareri leggi	Accesso ai documenti e raccomandazione		103.291 euro all'anno